

## **Articolo 32 - Zona D: Promozione economica e sociale**

1. La zona D comprende quelle parti di territorio più estesamente modificate da processi di antropizzazione e sulle quali si registra la permanenza o la vocazione ad ospitare attività di rilevante interesse economico per le comunità locali.

Si tratta di aree, dove, in armonia con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e in conformità con i criteri fissati dall'Ente di Gestione, prevalgono attività di fruizione, di promozione agricola e servizi turistici della Riserva.

1bis. È consentita la realizzazione di punti informativi pubblici, di ristoro e di vendita dei prodotti agricoli in prossimità degli accessi alla Riserva e lungo la viabilità principale, preferibilmente in associazione a strutture legittimamente esistenti, come previsto dalla sottozona di appartenenza e dal Regolamento del Parco.

Per tali interventi è richiesto comunque uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.), così come specificato nelle Norme Tecniche di Attuazione, da presentare all'Ente di Gestione.

2. L'azione di Piano è volta alla promozione della fruizione pubblica e dell'identità culturale delle comunità locali e allo sviluppo di attività economiche sostenibili.

3. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, solo nell'ambito della volumetria legittimamente esistente, a condizione che gli stessi non superino quelli demoliti in volumetria e sagoma.

Sono altresì consentiti ampliamenti del patrimonio edilizio esistente, nei limiti previsti nelle relative sottozone, e per quanto in seguito disciplinato dall'art. 143 del D.Lgs. 42/2004.

4. Gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ampliamento del patrimonio edilizio esistente, ove previsti, devono in ogni caso essere corredati da uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.).

5. Sono consentite le attività di indagine archeologica e gli interventi di valorizzazione ed eventuale fruizione dei siti ad interesse storico-archeologico, anche secondo quanto disciplinato dall'art. 8 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

6. Per motivate esigenze legate all'attività artigianale o imprenditoriale, nella zona D è consentita la realizzazione di parcheggi a raso con un numero massimo di posti auto non superiore a 20, previa valutazione di compatibilità paesistica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tali opere dovranno essere realizzate in materiali che consentano l'impermeabilità e con le soluzioni tecniche idonee per evitare lo sversamento di olii nel terreno.

Le schermature verdi circostanti il parcheggio devono essere realizzate utilizzando le specie autoctone appartenenti a popolazioni locali oppure specie domestiche da frutto e ornamentali non invasive, secondo le prescrizioni dell'Ente di Gestione.

7. Nella zona D sono consentiti interventi e attività nei limiti previsti in ciascuna sottozona e nelle tavole di Piano.

8. La realizzazione di tali interventi è subordinata al rilascio del preventivo nulla osta da parte dell'Ente di Gestione, secondo quanto previsto dall'art. 26 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

9. L'Ente di Gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura biologica, sia con specifiche iniziative volte a fornire informazioni tecniche agli imprenditori agricoli, sia con specifiche attività per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche.

10. La disciplina speciale della zona D è articolata con riferimento alle seguenti sottozone.

#### **10.6 Sottozona D6 - Valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio esistente e attrezzature per la fruizione dell'area protetta**

La sottozona D6 comprende strutture con destinazione e funzione diversificata per la fruizione dell'area naturale protetta.

I fabbricati esistenti possono essere destinati ad accogliere per esempio fattorie educative, agriturismo, turismo rurale ed ambientale.

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed interventi di demolizione e ricostruzione di edifici solo nell'ambito della volumetria legittimamente esistente, a condizione che gli stessi non superino quelli demoliti in volumetria e sagoma. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono essere preceduti da uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.), ai sensi dell'art. 23 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Sono altresì ammessi interventi finalizzati al mantenimento e al miglioramento della produzione agricola, allo svolgimento delle attività connesse (conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del fondo), complementari e compatibili (agriturismo, turismo rurale, ricreazione e tempo libero, educazione ambientale, tutela e valorizzazione di beni di interesse culturale e ambientale, *pet therapy*), con una cubatura massima ammissibile pari al 20% di quella legittimamente esistente, con l'esclusione degli edifici ad uso residenziale per i quali sono consentiti gli interventi previsti all'art. 32 comma 10.4, utilizzabile una sola volta, con la sola deroga prevista dall'applicazione del P.U.A., come definito con le procedure di cui alla L.R. 38/1999 e alla L.R. 24/1998.

Nel caso di tettoie mobili o fisse destinate alla attività agricola, il limite massimo di superficie è di 20 metri quadri per ogni 10.000 metri quadri di terreno e di 7 metri di altezza.

Sono consentiti interventi per la realizzazione di posti auto pertinenziali interrati, previo studio geologico e idrogeologico, tenuto conto del grado di vulnerabilità dei luoghi. Nelle aree sovrastanti dovranno essere effettuati interventi di sistemazione a verde. La tutela del soprassuolo dovrà essere garantita proteggendo le visuali e il panorama individuato come meritevole di salvaguardia e prevedendo interventi compensativi di ripristino e recupero ambientale. La previsione di dette opere non esime dall'acquisizione di tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e previa autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione, oltre che presentazione di uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.).

I nuovi impianti vivaistici sono ammessi previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, purché una superficie non inferiore ad 1/4 di quella totale del vivaio sia destinata alla produzione di piante a ecotipo locale. Il relativo progetto dovrà specificare le fonti di approvvigionamento del materiale vegetale, dei substrati, sistemi e metodi per la prevenzione della diffusione di fitopatologie, metodi di coltivazione adottati, adozione di idonee certificazioni fitosanitarie, eventuali interventi di mitigazione degli impatti.

Le attività artigianali e di servizi già esistenti sono incentivate con la possibilità di effettuare interventi, con aumento del 20% della cubatura legittimamente esistente, utilizzabile una sola volta.

Le visuali dovranno comunque essere salvaguardate.

Per tutti gli interventi di ampliamento, occorre presentare all'Ente di Gestione uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.), contestualmente alla prevista realizzazione di interventi compensativi di ripristino e recupero ambientale, oltre ad opere volte a mitigare l'impatto ambientale, anche mediante l'uso di materiali eco-compatibili. Per

le aree circostanti dovrà essere prevista una schermatura arborea, utilizzando le specie autoctone appartenenti a popolazioni locali oppure le specie domestiche da frutto e ornamentali non invasive, secondo le prescrizioni dell'Ente di Gestione.

A tal proposito sono, altresì, auspicabili, oltre che consentite, le variazioni di destinazione d'uso finalizzate al miglioramento della fruizione della Riserva e allo sviluppo economico e sociale dell'area naturale protetta.

Sono consentiti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità interna.

L'Ente di Gestione promuove l'adozione delle tecniche dell'architettura bioclimatica e l'uso di materiali ecologici con iniziative di informazione tecnica, volte anche a diffondere l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.